

È stata pubblicata in G.U. la legge n. 35/2025 con la riforma della disciplina sulla responsabilità civile dei sindaci, che, attraverso la **modifica dell'articolo 2407 c.c.**, introduce limiti alla responsabilità dei componenti del collegio sindacale. Entrerà in vigore dal 12 aprile 2025.

L'ambito di applicazione della riforma

La nuova formulazione dell'articolo 2407 c.c. si applica a tutti i componenti degli organi di controllo delle società di capitali e delle società cooperative, siano essi sindaci unici o membri di un collegio sindacale, indipendentemente dallo svolgimento o meno dell'incarico di revisore legale dei conti ex art. 2409-bis, comma 2, c.c., non applicandosi la nuova disciplina ai soggetti che svolgono solo le funzioni di revisore legale.

La limitazione della responsabilità dei sindaci

L'aspetto più rilevante della riforma è rappresentato dall'introduzione di un tetto massimo alla responsabilità patrimoniale di ciascun membro del collegio sindacale: il comma 2 dell'art. 2407 c.c. stabilisce che, nei casi di colpa, la responsabilità concorrente dei sindaci è limitata ad un multiplo del compenso annuo percepito, secondo tre fasce.

Per i compensi fino a 10.000 € euro annui, si applica un risarcimento massimo pari a quindici volte il compenso; per i compensi tra 10.000 e 50.000 € annui il risarcimento può arrivare sino a dodici volte il compenso; per i compensi superiori a 50.000 € annui il risarcimento è limitato a dieci volte il compenso.

Tale limitazione di responsabilità non trova applicazione nei casi in cui l'organo di controllo abbia agito con dolo, ovvero violando intenzionalmente i propri doveri, dovendo in tal caso il sindaco rispondere dell'intero danno cagionato.

I nuovi termini di prescrizione

La riforma interviene anche sul termine di prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci, introducendo un quarto comma nell'art. 2407 c.c., prevedendo un limite temporale di cinque anni per l'esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti dei membri del collegio sindacale: la prescrizione quinquennale decorre dal deposito della relazione dei sindaci ex art. 2429 c.c., allegata al bilancio dell'esercizio in cui si è verificato il danno.

La scelta di individuare un unico termine di decorrenza per l'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci è stata motivata, nella Relazione illustrativa, con la necessità di allineare la disciplina con quella prevista per i revisori legali, per "ragioni di equità" e per "la circostanza che, frequentemente, il collegio sindacale svolge la funzione di revisione legale": si ricorda che l'azione risarcitoria nei confronti dei revisori legali si prescrive, ex art. 15, comma 3, d.lgs. n. 39/2010, nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio cui si riferisce l'azione di responsabilità.

Profili temporali di applicazione delle nuove norme

La riforma della responsabilità dei sindaci si applicherà alle condotte successive alla sua approvazione e, quindi, diventerà operativa a partire dai bilanci dell'esercizio 2024: ci si chiede peraltro se le nuove disposizioni possano trovare applicazione anche a violazioni commesse prima della sua entrata in vigore.

Non è stata prevista dal legislatore alcuna disposizione che chiarisca l'applicabilità o meno della nuova normativa ai giudizi pendenti ovvero alle condotte anteriori all'entrata in vigore della riforma: la retroattività dovrebbe essere tuttavia esclusa in ragione della previsione generale di cui all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo cui "la legge non dispone che per l'avvenire". Ciò significa che, salvo un intervento normativo specifico, le nuove limitazioni alla responsabilità non potranno essere invocate per controversie già in corso o per condotte passate dei sindaci.

RAFFRONTO FRA I TESTI NORMATIVI

Art. 2407 c.c. vigente	Art. 2407 c.c. nuovo testo
<p>Comma 1</p> <p>I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.</p>	<p>Comma 1</p> <p>I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.</p>
<p>Comma 2</p> <p>Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.</p>	<p>Comma 2</p> <p>Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell'art. 2409-bis, secondo comma, c.c., i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; - per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; - per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.

<p>Comma 3</p> <p>All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.</p>	<p>Comma 3</p> <p>All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.</p>
	<p>Comma 4</p> <p>L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'art. 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno.</p>